



Conservatorio di Musica "E.R. Duni"
Matera



00122472021101220212

Prot. n.

Matera, li 10/12/2021

IL PRESIDENTE

- Vista** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n.332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019, con particolare riferimento all'art.3, comma 2;
- Viste** le deliberazioni in data 6 dicembre 2021 del Consiglio Accademico ed in data 9 dicembre 2021 del Consiglio di Amministrazione,

Adotta

Il regolamento disciplinare per gli studenti che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Il Presidente
(Dott. A. Spada)



Achille Spada
10.12.2021
08:11:32
GMT+00:00



REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI

(deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9/12/2021)

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare in Conservatorio nei rapporti con il Direttore, i Docenti, gli altri Studenti ed il personale Tecnico Amministrativo. Per studenti si intendono tutti gli iscritti ai corsi del Conservatorio di Musica.
2. La responsabilità disciplinare è individuale.
3. Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato.

Art.2

(Doveri degli studenti)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, dei Docenti, degli altri Studenti e di tutto il personale del Conservatorio di Musica una condotta conforme ai principi di correttezza ed un linguaggio appropriato.
3. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle disposizioni e sui regolamenti specifici emanati dagli organi del Conservatorio di Musica e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e gli strumenti del Conservatorio di Musica ed a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone ed a cose.

Art.3

(Illeciti disciplinari)

1. L' illecito disciplinare è qualsiasi atto o fatto che:
 - a) sia gravemente lesivo dell'immagine del Conservatorio di Musica o della dignità dei Docenti, degli Studenti, del personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
 - b) provochi danneggiamento ai beni in proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dal Conservatorio;
 - c) comporti violazione di leggi e regolamenti;
 - d) arrechi pregiudizio all'ordinato svolgimento delle attività formative;
 - d) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.

Art.4



1. Le violazioni da parte degli studenti degli obblighi disciplinati dall'art.2 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, previo procedimento disciplinare:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività formative ivi compreso il tirocinio;
- d) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
- e) sospensione temporanea dal Conservatorio di Musica, per un periodo non superiore ad un anno, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame;
- f) radiazione dal Conservatorio di Musica.

2. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) grado di danno o di pericolo causato;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente e ai precedenti disciplinari;
- e) concorso nella violazione di più studenti.

2

3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, le predette sanzioni si applicano per:

- a) inosservanza dei Regolamenti e delle disposizioni interne del Conservatorio di Musica;
- b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso docenti, studenti e personale Tecnico Amministrativo;
- c) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza;
- d) atti o comportamenti aggressivi, ostili, denigratori, che assumano forme di violenza morale nei confronti dei docenti, studenti e personale Tecnico Amministrativo;
- e) atti o comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi nei confronti dei docenti, studenti e personale Tecnico Amministrativo;
- f) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione;
- g) alterchi con vie di fatto nei locali del Conservatorio di Musica;
- h) violazione di doveri o obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato danno o pericolo.

Art.5

(Organi competenti)



1. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del Conservatorio di Musica.

Art.6
(Procedimento disciplinare)

1. Il Direttore ricevuta la notizia del presunto illecito dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile.
2. Il Direttore procedere all'audizione dello studente, il quale nei casi di possibile sanzione previsti dall'art. 4 comma 2, lett. c), d), e), f) deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata. Dell'audizione è redatto apposito processo verbale a cura del Direttore Amministrativo o dipendente dallo stesso delegato.
3. La comunicazione deve contenere: a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato; b) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati; c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
4. In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
5. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi.
6. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 30 giorni, dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.

3

Art.7
(Organo di garanzia)

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 4 comma 1, lettere c), d), e) ed f) è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato dal Direttore e da due docenti designati dal Consiglio accademico al proprio interno.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.